



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE
AREZZO

Ufficio Prevenzione Incendi

A Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
tramite
Direzione Regionale
dei Vigili del Fuoco della Toscana
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

- OGGETTO : Strutture ricettive con numero di posti letto inferiore a 25 per edificio.
Quesito 1: Applicazione del combinato disposto dei punti 22 e 17.3 del D.M. 9 aprile 1994 e smi: presenza di cucine alimentate con combustibili solidi, liquidi o gassosi in strutture ricettive soggette al Titolo III del D.M. 9 aprile 1994 e smi.
Quesito 2: Estensione del punto 5.3 quinto capoverso del D.M. 14/07/2015 a strutture ricettive soggette al Titolo III del D.M. 9 aprile 1994 e smi.

Il D.P.R. n. 151/2011 include tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le strutture ricettive articolate in singole unità abitative o comunque in più edifici, ciascuno dei quali con numero di posti letto inferiore a 25, qualora il numero complessivo di posti letto dell'intera struttura, oggetto della licenza di esercizio, superi le 25 unità.

E' prassi consolidata che a tali piccoli edifici o singole unità abitative, giusto quanto previsto con la Nota Min. Int. Prot. n. P1014/4122/1 sott. 3 del 12 settembre 2003, si applichino le misure di sicurezza antincendio previste dal Titolo III dell'allegato al D.M. 9 aprile 1994, ossia facendo riferimento alle specifiche caratteristiche dimensionali (altezza, n. di piani, n. di posti letto, ecc.) di ogni singolo corpo di fabbrica.

L'applicazione del Titolo III del D.M. 9 aprile 1994 e smi pone alcune problematiche interpretative che, tenuto conto delle caratteristiche costruttive tipiche di alcune tipologie di strutture ricettive (agriturismi, residenze d'epoca ecc.), potrebbero comportare conseguenze significative per gli esercenti delle strutture stesse e per i tecnici professionisti incaricati di adeguarle alla normativa antincendio.

QUESITO 1

La realizzazione di impianti produzione calore, non centralizzati, all'interno di strutture ricettive è esclusa dal titolo II del D.M. 9 aprile 1994 e smi (punto 8.2.1), restando ammessa a certe condizioni solo per villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere e, in base a quanto specificamente previsto nel Titolo IV, per rifugi alpini. Tale divieto è rafforzato dalle ulteriori istruzioni contenute al punto 17.3 dello stesso Titolo II.

Per le strutture ricettive novellate in premessa, per le quali il Titolo II non risulta applicabile, il divieto di "impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi" in base al combinato disposto dei punti 22 e 17.3 della norma citata, sembrerebbe applicabile alle sole "camere".

L'assenza di una definizione univoca di "camera" tra quelle indicate al punto 4 della Regola Tecnica allegata al decreto in parola, spingerebbe alcuni consulenti legali delle associazioni di categoria a interpretare che il divieto vigerebbe solo nelle "camere da letto" e non sia estendibile agli altri ambienti di una unità abitativa di tipo singolo o multiplo (salotto, cucina, pranzo etc) in analogia a quanto si verifica nelle civili abitazioni.

Effettivamente una certa equiparabilità alla civile abitazione per le strutture ricettive in singole unità abitative, almeno in termini di caratteristiche costruttive e distributive è ammissibile, e sembrerebbe suggerire una minore pericolosità rispetto a insediamenti più complessi, ma d'altra parte la scarsa familiarità con gli ambienti e con gli impianti rappresenta un elemento di aggravio del rischio incendio non trascurabile, soprattutto laddove la permanenza degli ospiti avvenga per un tempo limitato.

Il quesito è in definitiva volto a chiarire se l'utilizzo dei suddetti apparecchi all'interno di unità abitative di tipo singolo o multiplo, sebbene in locali diversi dalle camere da letto (salotto, cucina, pranzo etc), sia consentito alla luce di quanto prescritto dal titolo III D.M. 9 aprile 1994 e smi.

Al riguardo questo Comando è dell'avviso l'utilizzo di impianti ed apparecchi che costituiscono una possibile fonte di innesco da parte degli ospiti non sia consentito dalla norma, e sia da limitarsi strettamente ai casi espressamente previsti dalla stessa.

QUESITO 2

La presenza di caminetti e di stufe tradizionali esclusivamente nelle aree comuni di strutture ricettive da 25 a 50 posti letto è ammessa a certe condizioni dal punto 5.3 commi 5 e 6 della Regola Tecnica allegata al DM 14 luglio 2015.

Il divieto di utilizzo all'interno delle camere degli stessi è invece contenuto al punto 8.3 della stessa norma.

Per le strutture ricettive in unità abitative di tipo singolo o multiplo in edifici con numero di posti letto inferiore 25, per le quali il DM 14 luglio 2015 non risulta applicabile, la presenza di caminetti e stufe a legna o altro combustibile solido è di fatto frequentemente accertata, in contrasto con il divieto contenuto nel combinato disposto dei punti 22 e 17.3 del D.M. 9 aprile 1994 e smi.

L'assenza di una definizione univoca di "camera" tra quelle indicate al punto 4 della Regola Tecnica allegata al decreto in parola, spingerebbe alcuni consulenti legali delle associazioni di categoria a interpretare che il divieto vigerebbe solo nelle "camere da letto" e non sia estendibile agli altri ambienti di una unità abitativa di tipo singolo o multiplo in edifici con numero di posti letto inferiore 25 (salotto, cucina, pranzo etc).

Il quesito è in definitiva volto a chiarire se l'utilizzo dei suddetti apparecchi nelle unità abitative di tipo singolo o multiplo in edifici con numero di posti letto inferiore 25, in locali diversi dalle camere da letto, sia consentito alla luce di quanto prescritto dal titolo III D.M. 9 aprile 1994 e smi.

Al riguardo questo Comando è dell'avviso che l'utilizzo di camini e stufe in locali diversi da quelli comuni o comunque difformemente dalle condizioni stabilite dal DM 14 luglio 2015 non sia consentito, pur essendone ammessa la presenza ornamentale, esclusivamente ove si tratti di elementi di arredo originali in edifici vincolati dal punto di vista architettonico, storico, artistico o culturale.

Si prega di voler far conoscere con cortese urgenza il parere di codesta Direzione Centrale per dare indicazioni uniformi agli esercenti le attività che operano nel settore, che lamentano una disparità di applicazione sul territorio nazionale.

AZ

IL COMANDANTE PROVINCIALE REGGENTE
AGRESTA